

Allegato Lettera "A"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Città delle Palme".

1.2 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha la sede legale in Rivoli, all'indirizzo indicato in atto costitutivo ed eventualmente successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo o dalla Assemblea dei Soci.

2.2 Il mutamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce mutamento del presente Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2.3 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea dei Soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Oggetto e scopo

4.1 L'Associazione è apartitica, non violenta, a struttura democratica e senza scopo di lucro e con spirito di carità e servizio cristiano, ispirandosi alla fratellanza universale, fonda la propria attività sui seguenti principi: accoglienza, assistenza per rispondere alle esigenze di natura pratica, quali cibo, posto letto e un luogo ove trovare ristoro, e sostegno per aiutare le persone che si trovano in difficoltà, temporanea o strutturale e per indigenza fisica o morale, ad integrarsi nel tessuto sociale, a prescindere dalla razza, provenienza, fede o status sociale.

4.2 Per la realizzazione del predetto scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui:

- alla lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativi agli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- alla lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativa all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- alla lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativo alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- alla lett. k) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativa alla organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- alla lett. o) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativa ai servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alla lett. q) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativa all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- alla lett. u) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativa alla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- alla lett. v) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 relativa alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.3 Nello specifico, per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione intende svolgere azioni concrete quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni culturali per meglio comprendere le esigenze delle persone che si trovano in difficoltà;
- fornire aiuti morali e materiali alle persone in difficoltà ed alle loro famiglie, siano esse italiane o straniere anche aiutandole nelle pratiche burocratiche laddove necessario e/o anche fornendo loro ospitalità in via temporanea;
- organizzare scambi culturali, anche per mezzo di viaggi, volti a comprendere meglio le dinamiche dell'accoglienza e le situazioni nelle quali a volte le persone straniere si trovano;
- curare la presentazione di progetti e programmi per finalità tese al miglioramento delle attività dell'associazione;
- migliorare il livello morale, culturale e professionale dei collaboratori della Associazione e dei soggetti aiutati dalla Associazione stessa al fine di aiutarli a creare attività lavorative autonome.

Tutte le attività potranno essere svolte in via autonoma dalla Associazione o anche partecipando in vario modo con altre realtà interessate, siano essi enti pubblici o private.

Le attività saranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati e dalle persone aderenti agli eventuali enti associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.



4.4 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

4.5 Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

Art. 5 - Patrimonio e Risorse

5.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

5.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore ai sensi dell'art. 7 d.lgs.117/2017;
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

5.3 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

5.4 I versamenti comunque effettuati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio dall'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 6 - Soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico o Soggetti collettivi che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

6.2 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi



dell'Associazione. La richiesta di ammissione dei soggetti collettivi, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

In assenza di comunicazione di reiezione della domanda di ammissione, o di richiesta di integrazione degli elementi in essa contenuti, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.3, la domanda è da intendersi accolta e viene annotata nel libro degli associati.

6.3 Qualora il Consiglio Direttivo respinga la domanda di ammissione, deve entro sessanta giorni motivare la propria decisione e darne comunicazione all'interessato. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione: l'Assemblea dei soci esaminerà il ricorso nella prima assemblea utile. Decorso due anni dalla ricezione della reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di ammissione.

6.4 I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto di Costituzione dell'Associazione
- Ordinari: coloro che corrispondono la quota associativa annua.

I soci Ordinari sono ammessi a domanda degli interessati, previa presentazione di almeno due soci. La domanda deve essere inoltrata all'Associazione.

6.5 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiorenni spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

6.6 La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi e si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla Associazione;
- b) per esclusione, prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) per decesso. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Nel solo caso di cui alla precedente lettera c), l'esclusione del socio che rimanga moroso decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione del sollecito scritto opererà automaticamente e di diritto, senza necessità di ulteriore contestazione degli addebiti e di deliberazione dell'Assemblea.

Nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, l'esclusione ha luogo in caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo ed è disposta dal Consiglio Direttivo.

6.7 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



6.8 La partecipazione non può essere temporanea, ma ogni socio può, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo quanto previsto al precedente art. 5.4 e fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

7.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo e coordinandosi con esso per definire l'incontro.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Volontari

8.1 L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali terzi beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni che saranno preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

8.3 L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci;
- e) il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.



9.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

10.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

10.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

10.4 Essa inoltre:

- approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- approva il bilancio preventivo;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione (se previsto);
- nomina e revoca l'organo di controllo stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti siano esterni all'Associazione (se previsto);
- delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione del socio proposta dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- approva la quota sociale annua;
- delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate.

10.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne ritenga opportuna la convocazione.

10.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

10.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno otto giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e



recante l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, così come all'Organo di controllo e all'Organo di revisione, ove nominati.

10.8 L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.

10.9 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

10.10 Ogni Socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio avente diritto al voto; ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

10.11 E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota nonché accertare il voto che questi esprime.

10.12 Si reputa regolarmente costituita, pur in assenza di formale convocazione, l'Assemblea a cui partecipino tutti i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove nominati.

10.13 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano e non possono esser portatori di deleghe.

10.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio oppure da qualsiasi altro Socio.

10.15 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. I verbali sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

11.1 L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione, effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Essa provvede a:

a) deliberare la modifica dello Statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

11.2 Per le modifiche statutarie, nonché per la trasformazione, la fusione, la scissione occorre la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di



tre ad un massimo di sette membri scelti fra i soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I primi componenti sono nominati in sede di atto costitutivo.

12.2 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.3 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina il primo dei consiglieri non eletti. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

12.4 Il Consiglio Direttivo provvede, entro trenta giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

12.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci; istruire e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e proporre le esclusioni di Soci all'Assemblea;
- b) provvedere alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
- d) deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea delega;
- e) costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio e gruppi di lavoro precisandone i compiti;
- f) assumere e licenziare eventuali lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività dell'Associazione; decidere in merito alle relative retribuzioni ed al relativo trattamento normativo;
- g) approva la tipologia e l'ammontare dei rimborsi ammissibili per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse.

12.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

12.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione.

12.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

12.9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

12.10 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di controllo, ove nominato.

12.11 La partecipazione degli aventi diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del



partecipante e a questi sia consentito di esprimere le proprie determinazioni nelle deliberazioni da assumere.

12.12 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

12.13 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.14 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 - Il Presidente

13.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

13.2 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

13.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 14 - Il VicePresidente

14.1 Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15 - Il Segretario

15.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, ove istituito, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Soci.

La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere.

Art. 16 - Il Tesoriere

16.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione in conformità al bilancio ed alle delibere dei competenti organi associativi e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

16.2 Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie.

Art. 17 - I Comitati tecnici

17.1 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha



facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 - Libri dell'Associazione

18.1 I libri dell'Associazione sono quelli prescritti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.

Art. 19 - Bilancio

19.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

19.2 Entro il trentuno marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

19.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto.

19.4 Se presenti, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

19.5 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Esso, previo appuntamento, potrà essere consultato.

Art. 20 - Organo di controllo

20.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo in forma di Collegio o monocratico.

20.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non può essere eletto o far parte dell'Organo di controllo un membro del Consiglio Direttivo.

20.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

20.4 Il soggetto incaricato del controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

20.5 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



20.6 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove presente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

20.7 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 21 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

21.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

21.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

21.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

21.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

21.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22 - Destinazione del patrimonio

22.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.2 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

Art. 23 - Durata dell'anno sociale

23.1 L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e



14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

23.2 Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Art. 24 – Scioglimento

24.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

24.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

24.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25 – Norme finali

25.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

